



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 470

RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO E MATERIALI NON CONFORMI STOCCATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE NELLA CAVA CAMPAGNOLE DI VIA VECELLI A PADERNELLO DI PAESE (TV). LA GIUNTA REGIONALE QUANDO FARA' APPLICARE LA LEGGE EMETTENDO UN'ORDINANZA DI RIMOZIONE PONENDO FINE AD UNA SITUAZIONE DI DISCARICA INCONTROLLATA?

Presentata l'1 agosto 2017 dal Consigliere Andrea Zanoni

Premesso che:

- in data 18 settembre 2012 il Comune di Paese ha rilevato presso la cava Campagnole della Ditta Canzian fratelli Snc di Canzian Italo e Canzian Srl di via Vecelli di Padernello di Paese (TV) la presenza di materiali provenienti dall'impianto di trattamento di rifiuti della Società Cosmo Ambiente Srl di Noale (VE);
- in data 27 dicembre 2012 la Regione del Veneto ha diffidato la ditta Canzian a rimuovere il materiale portato e stoccato illegalmente nella cava, stoccaggio che viola alcune precise disposizioni normative, dando 30 giorni di tempo per le operazioni di rimozione;
- in data 12 maggio 2016 la Regione Veneto ha preso atto della non rimozione dei materiali dalla cava e ha diffidato nuovamente la ditta Canzian a rimuovere entro 30 giorni detti materiali;
- nella suddetta comunicazione del 12 maggio 2016, la Regione ha evidenziato che per alcuni rifiuti presenti nella cava, diversi dai materiali oggetto di diffida e che risultano posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria, il Comune di Paese ha già avviato un procedimento teso a divenire un'ordinanza utile alla loro rimozione, rifiuti che perciò non fanno parte della diffida regionale;
- con lettera dell'1 giugno 2016 la ditta Canzian fa sapere che i materiali rilevati nel 2012 sono stati rimossi. La ditta Canzian con detta lettera non produce alcun documento attestante la rimozione e la destinazione dei materiali e precisa che i nuovi materiali presenti sono arrivati sempre dal cantiere della Cosmo Ambiente di Noale; di fatto comunica di aver nuovamente violato la legge portando in cava materiali non consentiti;
- la ditta Canzian con detta lettera chiede inoltre la proroga alla rimozione al 30 giugno 2017, giustificando l'istanza con il fatto che i materiali verranno

utilizzati nel cantiere della terza corsia della A4 da Noventa di Piave;

- in data 22 giugno 2016 la Regione del Veneto prende atto della comunicazione della ditta Canzian e fa presente di non aver mai ricevuto comunicazione in merito al materiale di cui alle diffide del 27 dicembre 2012 e del 12 maggio 2016;

- con detta lettera la Regione pare omettere però di chiedere documentazione attestante la rimozione dei materiali del 2012, forse fidandosi delle sole dichiarazioni scritte della ditta Canzian. La Regione provvede peraltro ad ordinare alla Canzian di rimuovere i nuovi materiali dalla cava Campagnole entro 90 giorni e la diffida a non portare nel sito altri materiali;

- nella suddetta comunicazione del 22 giugno 2016, la Regione fa presente che per dei rifiuti presenti nella cava, diversi dai materiali oggetto di diffida che risultano posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria, il Comune di Paese ha già avviato un procedimento teso a divenire un'ordinanza utile alla loro rimozione, rifiuti che perciò non fanno parte della diffida regionale;

- in data 30 giugno 2016 la Procura della Repubblica ha comunicato alla Regione del Veneto che tutti i dieci prelievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato sui materiali presenti nella cava avevano superato i limiti di legge per diversi componenti chimici: solfati, nichel, rame, cromo, piombo, selenio e COD e perciò era evidente il pericolo della diffusione di elementi inquinanti. Detta comunicazione veniva inviata al fine di adottare le precauzioni per evitare inquinamenti;

- in data 22 luglio 2016 la Regione del Veneto scrive al Comune di Paese, chiedendo di provvedere a definire la natura dei materiali anche per appurare se per l'intero o per una loro parte si possa parlare di "*deposito incontrollato di rifiuti*" e di adottare tutte le misure per evitare il diffondersi degli inquinanti;

- in data 27 luglio 2016 il Comune di Paese - a seguito segnalazione del rinvenimento da parte del Corpo Forestale dello Stato di ulteriori due frammenti di amianto in cumuli diversi da quello già posto sotto sequestro e oggetto di avvio di procedimento per ordinanza di rimozione - scrive alla Procura della Repubblica, e per conoscenza alla Regione del Veneto, chiedendo se il rinvenimento di ulteriori frammenti di amianto e il superamento dei limiti di legge sul contenuto di inquinanti debbano far configurare come rifiuto i circa 40/50.000 metri cubi (stima quantitativa di ARPAV) di materiale stoccato nella cava Campagnole;

- in data 27 luglio 2016 il Comune di Paese scrive alla Cosmo Ambiente ricordando che il Corpo Forestale dello Stato con lettera del 15 luglio 2016 ha specificato che:

1) la produzione e commercializzazione di materiali contenenti amianto è vietata;

2) gli aggregati riciclati per l'edilizia devono essere privi di amianto;

3) ai sensi del vigente elenco europeo dei rifiuti "*i rifiuti costituiti da materiale da costruzione contenenti amianto sono classificati pericolosi a prescindere dalle concentrazioni di amianto presenti, essendo sufficiente la sola presenza della sostanza all'interno del rifiuto a classificarlo come tale*";

4) "*Dal trattamento di rifiuti pericolosi contenenti amianto non è possibile ottenere "materie prime secondarie" ma solamente "rifiuti" e specificatamente*

rifiuti pericolosi.”;

5) *“La circostanza che i rifiuti pericolosi siano stati inscindibilmente miscelati con altri materiali, conferisce anche a questi ultimi la natura di rifiuto pericoloso;”*;

6) *“Non vi sono limiti entro i quali i rifiuti di amianto possono essere fisiologicamente accettabili nella produzione di materie prime secondarie, e ciò perché il legislatore, nell’intento di tutelare il bene salute, in termini rigorosi ha inteso, entro i limiti del possibile, escludere qualsiasi rischio correlato al riciclo di questo componente”*;

7) *“Per il cumulo di materiale presso il quale si è rinvenuto il frammento di amianto è ipotizzato l’avvenuto deposito incontrollato di rifiuti pericolosi contenenti amianto”*;

8) *“Per il corretto allontanamento e classificazione di tali rifiuti pericolosi, si dovrà procedere con le modalità indicate nella DGRV n. 3560/99 della Regione Veneto.”* ;

- in data 19 settembre 2016 la Regione del Veneto ha sospeso, dopo una serie di variegata argomentazioni, l’efficacia dell’ordine di rimozione contenuto nella propria lettera del 22 giugno 2016;

- in detta lettera la Regione ricorda come il Comune di Paese ha già avviato un procedimento teso a divenire un’ordinanza utile alla rimozione, di rifiuti che perciò non fanno parte della diffida, denominati ECOSTAB per 2.800 tonnellate ed ECOCEM BASE per 2.225 tonnellate oggetto di sequestro;

- il 27 ottobre del 2016 si svolge la Conferenza di servizi nella quale emerge che tutti gli Enti presenti concordano sul fatto che:

1) il piano di campionamento proposto da Cosmo Ambiente per i tre cumuli posti sotto sequestro giudiziario non è accettabile;

2) i tre cumuli posti sotto sequestro giudiziario ai sensi del quadro normativo vigente sono inquadrabili come *“rifiuto pericoloso contenente amianto”*;

3) il restante materiale non presenta caratteristiche omogenee di monoliticità come definite dalla norma UNI 10802:2013 punto A.3.1;

4) tutto il materiale deve essere allontanato dalla cava.

- l’Ispettore del Corpo Forestale dello Stato presente alla Conferenza dei servizi ha ricordato che in merito ai rifiuti è in corso *“un procedimento penale”*.

- il 28 ottobre 2016 la Cosmo Ambiente notifica un ricorso al Tar del Veneto contro la lettera del Comune di Paese con oggetto: *“Cava denominata Campagnole in Comune di Paese. Superamento dei limiti previsti dall’Allegato 3 al DM 05/02/1998. Richiesta di informazioni per l’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006.”*. Successivamente la Cosmo Ambiente fa sapere al Comune tramite una pec del proprio legale di non aver iscritto a ruolo il ricorso al TAR;

- con relazione del 17 dicembre 2016 la Cosmo Ambiente, a seguito della Conferenza dei servizi del 27 ottobre 2016 tenutasi a Paese, presenti anche i delegati della Regione del Veneto, ha proposto un sistema di coperture, per una superficie di oltre 23.000 metri quadri, dei materiali stoccati illegalmente con esclusione delle aree già coperte con terreno vegetale e dei cumuli posti sotto sequestro. Per questi ultimi è stata proposta la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti con vagliatura manuale al fine di estrarre i rifiuti di amianto presenti;

- nella relazione vengono riportate le quantità dei rifiuti oggetto di sequestro dell'Autorità Giudiziaria dove sono stati rinvenuti rifiuti di amianto, ovvero dei rifiuti classificati pericolosi:

- 1) circa 2.000 metri cubi del cumulo ECOCEM2;
- 2) 1.600 metri cubi del cumulo ECOSTAB;
- 3) 1.400 metri cubi del cumulo ECOCEM BASE;

- per la realizzazione dell'impianto di trattamento provvisorio la Cosmo Ambiente prevede la realizzazione nel fondo della cava di un'area di cemento armato pari a 45 metri quadri con muri perimetrali da 1,5 metri e inoltre una procedura che prevede l'umidificazione del materiale movimentato con l'evidente intento di evitare la dispersione di polveri e di fibre di amianto nell'aria;

- la Regione del Veneto con lettera del 24 gennaio 2017 fa presente che:

1) il 22 giugno 2016 aveva diffidato la Canzian a trasferire i materiali non compatibili con l'attività di cava entro 90 giorni, con esclusione dei rifiuti già oggetto di avvio di procedimento per ordinanza di rimozione da parte del Comune, posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria;

2) la Procura della Repubblica aveva segnalato al Comune di Paese che i materiali rinvenuti in cava Campagnole superavano i limiti inquinanti dell'allegato 3 del DM 5/02/2016;

3) il Comune di Paese, in data 27 luglio 2016, aveva integrato la procedura per arrivare ad una ordinanza per rimuovere dei rifiuti pericolosi contenenti amianto;

4) la Regione il 19 settembre 2016 ha sospeso l'efficacia del precedente ordine di rimozione;

5) in data 27 ottobre 2016 e' stata fatta una Conferenza dei Servizi presso il Comune di Paese;

6) viene ribadita l'illegalità della presenza di questi materiali della Cosmo Ambiente nella cava Campagnole della ditta Canzian;

7) la Regione diffida per l'ennesima volta la Canzian a rimuovere il materiale non sottoposto a sequestro giudiziario questa volta dando il termine di 180 giorni;

8) nella suddetta comunicazione la Regione fa presente che per i rifiuti presenti nella cava oggetto di sequestro penale, il Comune di Paese ha già avviato un procedimento teso a divenire un'ordinanza utile alla loro rimozione, rifiuti che perciò non fanno parte della diffida;

9) la Regione invita Provincia e Comune a vigilare sull'esecuzione della diffida;

10) in data 22 dicembre 2016 la Cosmo Ambiente ha formulato al Comune una proposta di copertura dei materiali presenti in cava Campagnole;

- in data 9 febbraio 2017 la Canzian ha comunicato al Comune di Paese di aver provveduto alla copertura del materiale della cava Campagnole,

- con lettera del 6 luglio 2017 indirizzata alla Regione Veneto la ditta Canzian ha richiesto una proroga di ben un anno per la rimozione dei materiali depositati illegalmente a Paese in quanto li deve utilizzare per la terza corsia dell'autostrada A4 a partire da Noventa di Piave (Tratto Mestre – Trieste).

Considerato che:

- la zona della Cava Campagnole è già stata oggetto di smaltimenti illeciti di rifiuti, in particolare, nella discarica denominata "Ex SEV – Servizi Ecologici

Veneti” posta dall'altro lato di via Vecelli, sono presenti da circa 15 anni cumuli di rifiuti abbandonati a se stessi e stoccati in modo assolutamente incontrollato, per un totale di 20.000 tonnellate, rifiuti pericolosi contenenti amianto e speciali tossico-nocivi conferiti illegalmente. Detti rifiuti inizialmente erano stati ricoperti da dei teli attualmente distrutti dal tempo e dalle intemperie, e aspettano ancora oggi di essere rimossi;

- la suddetta discarica SEV è divenuta il simbolo dell'incapacità degli enti di tutelare il territorio da ditte che speculano e poi lasciano il conto da pagare alla collettività. Recentemente la Corte dei Conti è intervenuta con una sentenza di condanna per danno erariale, la n.317/2017 pubblicata il 22 giugno 2017, relativa anche alla cattiva gestione di questa discarica;

- a suo tempo la SEV aveva chiesto di poter conferire rifiuti di amianto per poter introitare i fondi utili ad asportare i rifiuti speciali tossico-nocivi sequestrati e dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Provincia e riempito la discarica in buona parte con l'amianto ha dichiarato fallimento senza mai spostare le colline dei rifiuti;

- nel comune di Paese esistono già sin troppi siti che nel tempo hanno inquinato le falde acquifere e ammorbato l'aria con polveri e odori nauseabondi, ben 29 cave e 15 discariche, due ex fonderie, causando gravi problemi alla popolazione;

- la cava Campagnole con i suddetti rifiuti pericolosi, si trova incuneata nel sito degli stabilimenti della Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., ubicato in Via Monsignor Breda, per la produzione di bevande.

Considerato altresì che:

- dai succitati documenti risulta evidente che la ditta Canzian fa un utilizzo illegale della cava Campagnole con deposito di materiale evidentemente passibile di diffondere inquinanti nella cava, nell'aria, nella sottostante falda acquifera, materiale sul quale solo incidentalmente è stata ora rilevata anche la presenza di amianto, materiale notoriamente volatile e cancerogeno causa del famigerato mesotelioma pleurico;

- le modalità di procedere e di gestire la vicenda da parte della Regione del Veneto dopo almeno cinque anni di utilizzo illecito del sito, sembrano molto discutibili a causa di ripetute proroghe alle diffide (ben quattro diffide rispettivamente del 27/12/2012, del 12/05/2016, del 22/06/2016 e del 24/01/2017) di rimuovere i materiali, senza mai giungere ad una ordinanza di rimozione;

- le quantità di materiali e rifiuti presenti nella cava, che si aggirano, come riportato dalla succitata documentazione, a circa 40.000/50.000 metri cubi, stoccati illegalmente per ben 5 anni in detto sito, sono tali da far considerare detta cava a tutti gli effetti come una discarica di rifiuti incontrollata non avendo la stessa gli impianti e le salvaguardie previsti per le discariche a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- compresi nei circa 50.000 metri cubi totali nella cava Campagnole attualmente risultano stoccati illegalmente addirittura 5.000 metri cubi di rifiuti pericolosi contenenti amianto;

- per portare 50.000 metri cubi, tra rifiuti pericolosi e materiali vari, la

Cosmo Ambiente si può stimare abbia movimentato nel tempo circa 2500 singoli mezzi (ai quali andrebbero aggiunti i mezzi che sono stati utilizzati a portare e poi prelevare i materiali rinvenuti del 2012) senza mai essere fermata dalle autorità competenti;

- la Regione del Veneto deve prendere atto che l'ennesima richiesta di proroga della Canzian per la rimozione dei rifiuti equivale ad una autodenuncia di inadempimento alla richiesta di rimozione;
- la Regione deve prendere atto che sono già trascorsi i 180 giorni concessi dalla data dell'ennesimo ordine di rimozione del 24 gennaio 2017;
- risulta del tutto improcrastinabile l'emissione del provvedimento con forma di ordinanza per la rimozione del materiale illecitamente depositato in cava, richiedendo immediatamente le garanzie finanziarie alla ditta responsabile per un eventuale intervento sostitutivo.

Considerato infine che:

- in data 19 settembre 2013 con Deliberazione n. 79 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la mozione con oggetto: *“La Giunta regionale intervenga per contrastare l'arrivo di ulteriori rifiuti tossici nel territorio dei comuni di Noale e Salzano (VE)”* che impegnava la Giunta regionale a : *“a sospendere e rivedere l'autorizzazione del progetto di aggiornamento tecnologico dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi presentato dalla ditta Cosmo Ambiente di Noale (VE) e a mettere in atto ogni azione utile affinché l'azienda interessata valuti la possibilità di delocalizzare la sua nuova attività allo scopo di tutelare un'area ad alto rischio idraulico salvaguardando la salute e la qualità della vita di oltre un centinaio di famiglie.”* Pare proprio che l'attività di stoccaggio, in parte riconosciuta problematica dall'intero Consiglio regionale, sia stata spostata a Paese addirittura in una ex cava, ovvero in prossimità della falda acquifera e incuneata nell'area di un sito di produzione di bevande con tutti i rischi conseguenti per la salute e l'ambiente.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto consigliere regionale interroga la Giunta regionale per sapere:

- 1) quando ha intenzione di emettere finalmente l'ordinanza di rimozione del materiale presente illegalmente e in ingenti quantità nella cava Campagnole di Padernello di Paese (TV);
- 2) quali documenti ha prodotto la ditta Canzian che attestino che i materiali riscontrati nel 2012 sono stati rimossi. Nel caso la ditta Canzian non avesse dimostrato con documenti l'avvenuta rimozione dei materiali riscontrati nel 2012, si chiede se non ritenga utile verificarne la rimozione e destinazione, richiedendo i documenti di trasporto e dettagliate informazioni in merito;
- 3) quali verifiche documentali ha fatto la Regione del Veneto sulla reale provenienza delle migliaia di tonnellate di materiali trasportati tramite migliaia di carichi sino alla cava Campagnole;
- 4) di riferire se sono disponibili i dati sulle analisi delle acque di falda

sottostanti la cava Campagnole diventata ora di fatto una discarica incontrollata;

- 5) se ha verificato tramite Autovie Venete, società titolare dei lavori della terza corsia dell'autostrada A4 – secondo lotto Mestre - Trieste, se il materiale della Cosmo Ambiente, stoccato illegalmente presso la cava Campagnole di Paese, è utilizzabile come sottofondo stradale dato che risulta non rispettare la norma tecnica UNI 10802:2013;
- 6) se ritiene di contrastare l'intenzione della Cosmo Ambiente di aprire un impianto di trattamento dei rifiuti, ovvero vagliatura, in merito ai rifiuti pericolosi contenenti amianto posti sotto sequestro all'interno della cava Campagnole;
- 7) quali verifiche ha effettuato per la corretta applicazione della DGR 19 ottobre 1999, n. 3560 con oggetto *“Criteri e modalità di carattere operativo da seguire per l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs n. 22/1997 di competenza del sindaco”*;
- 8) qual è lo stato attuale relativo alla *“Ricomposizione ambientale”* della cava Campagnole prevista dall'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 *“Norme per la disciplina dell'attività di cava.”* ;
- 9) qual è lo stato di attuazione delle procedure previste dall'art.25 *“Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione”* della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 *“Norme per la disciplina dell'attività di cava.”* ;
- 10) come e quando intende rispondere alla lettera del 6 luglio 2017 della ditta Canzian di richiesta di una proroga addirittura di un ulteriore anno per la rimozione dei materiali depositati illegalmente nella cava Campagnole di Paese.